

213.
(12)

62 (1) 32



D Antonio Tartaglione di Marcianise fu Padre di dieci figli, quattro maschi, e sei femmine. Egli scrisse eredi tre delli quattro figli maschi, escluso D. Mattia, cui coll'orrevol titolo d'istituzione particolare lasciò la sola porzion legittima, nella quale pur anche istituì eredi particolari le suddette sei sue figlie femmine.

Tutta dunque l'eredità di D. Antonio Tartaglione de' dividerli in tre porzioni eguali tra i tre figli suoi da Lui eredi universali istituiti; e costoro saran tenuti di soddisfare a D. Mattia, ed alle altre sei figlie femmine la loro porzion legittima, liquidanda colle note regole legali.

Ma nell'eredità di D. Antonio Tartaglione vi sono rimaste moggia 22. di territorj siti in tenimento Capuano, a lui tramandati da D. Carmina Rotundi sua ava paterna, una casa con giardino enfiteuticaria della Mensa Arcivescovile di Capua, ed un piccolo territorio parimenti enfiteuticario della Chiesa della SS. Annunziata di Marcianise, alla successione delle quali cose D. Mattia figlio legittimario aspira in porzione eguale con gli altri tre fratelli suoi eredi universali del comune Padre; perchè immagina, che tanto nella successione del territorio pervenuto da Caterina Rotundi sua abava, quanto nelle due enfiteusi sia egli *ex propria persona* invitato colla sola qualità di figlio di D. Antonio Tartaglione.

zione di D. Caterina Rotundi non contiensi chiamata dispositiva de' figli di D. Antonio Tartaglione; e qualora si voglia credere, che la contenga, è per que' figli di Lui, i quali alla qualità di figli vi accoppjano anche l'altra di eredi; e che delle due enfiteusi ben ne potea D. Antonio Tartaglione disporre *etiam in extraneos*; ma avendo, e del primo territorio, e delle due enfiteusi disposto a favore di tre de' figli suoi, cioè *inter vocatos*, non ha di che dolersi D. Matria, uno de' figli nella sola sua porzione legittima erede istituito. Mettiamci dunque tostamente in cammino.

D. Caterina Rotundi vedova di D. Giuseppe Tartaglione, e madre di D. Girolamo costituita nel 1715. in pubblico testimonio dichiarò, ch'ella era padrona di due pezzi di territorj siti nel tenimento Capuano, i quali uniti formavano l'estensione di moggia 22., ed alquanti passi. Soggiunse, che ad oggetto che il Cherico Alessandro Tartaglione suo nipote *ex filio* D. Girolamo ascendesse agli ordini sacri, e ad oggetto, che potesse più agiatamente vivere, avea stabilito nel suo animo, *durante ejus vita tantum, & non ultra*, di donargli i soprascritti due pezzi di territorio con alcune condizioni, e pesi, i quali andò incontante a spiegare.

Il primo di questi pesi fu, che il Cherico Alessandro suo nipote, e donatario fosse obbligato *di far celebrare in ogni anno, ed in perpetuo ducati 5. di messe per l'anima di lei, e de' congiunti di lei, con che però gli stabili suddetti non rimanessero sottoposti a casale legato*; a qual effetto diè la facoltà al suo donatario di formare un capitale dell'annua rendita di ducati 5., o di comprare altro stabile di frutto eguale, spiegando la seguente ragione, *affinchè restino affatto liberi, ed esenti detti stabili da detto peso di messe perpetuo, e non altrimenti.*

Impose un secondo peso al suo donatario, il quale fu questo: che dovesse cioè *alimentare essa donatrice vita sua durante, e di dover mantenere allo studio Antonio Tartaglione suo fratello, altro Nipote di essa donatrice, e darli similmente sua vita durante tutto il necessario.*

Da pesi poi passò la donatrice ad imporre le condizioni, col le quali usava quella largizione, e liberalità col menzionato Alessandro suo Nipote, e furon esse le condizioni nella seguente guisa concepite.

E dopo la morte di detto Cherico Alessandro detti stabili, ut supra

114.

☞ (3) ☞

pra donati ad titulum patrimonii, debbano ritornare in beneficio di detto Signor D. Antonio suo fratello, e suoi eredi, e successori colla stessa condizione, e peso di Messe, ut supra, e non altrimenti; come anche non ascendendo detto Clerico Alessandro allo stato Sacerdotale, in tal caso detti stabili, ut supra donati si debbano dividere pro equali parte, & portione tra esso Clerico Alessandro, e detto D. Antonio, e loro eredi, e successori con detto peso di Messe, ut supra, e non altrimenti.

Con condizione parimente, che detto Clerico Alessandro non possa in modo alcuno vendere, o distrarre, o in tutto, o in parte detti stabili, ut supra donati, ma sempre debbano ritornare in famiglia con lo stesso peso di messe perpetuo, ut supra, e non altrimenti, nè d' altro modo.

Con altra espressa condizione però, che in caso si volesse dividere detto Clerico Alessandro con detto Signor Antonio suo fratello per qualsivoglia causa, in tal caso il detto Clerico Alessandro debba ponere in comunità detti stabili, ut supra donati, unitamente col patrimonio paterno, e poi dividersi con detto suo fratello prout de jure, e detta divisione s' intenda dopo la morte di detto D. Girolamo Tartaglione figlio di detta Signora Caterina, e padre di detti Clerico Alessandro, e Signor Antonio, atteso sopra detti beni stabili, ut supra donati si ritrova fatto anche donazione da essa Signora Caterina in beneficio di detto Dottor Girolamo di ducati mille, e cinquecento, come da publiche scritte, ec. quali ec. e non altrimenti.

E qui si vuole avvertito, che costituito nell' istesso istromento di donazione D. Girolamo Tartaglione figlio di D. Caterina accettò, e confermò la donazione suddetta colle condizioni, e pesi in essa spiegati, ed a contemplazione di essi D. Girolamo cedette, e rinunziò a beneficio del Clerico Alessandro suo figlio que' duc. mille, e cinquecento, che D. Caterina Rotundo sua madre avea antecedentemente a lui donati sopra gli stabili suddetti, li quali ducati 1500. spettavano liberi ad esso D. Alessandro, di cui essendo stato erede D. Antonio suo fratello, sono essi ducati 1500. rimasti nella costui eredità, e conseguentemente spettano a i figli eredi dallo stesso D. Antonio istituiti, escluso il legittimario D. Mattia nostro Contradittore.

gli di D. Antonio Tartaglione . Ella non intese di fare altro, se non se togliere al Cherico Alessandro donatario in usufrutto la facoltà di disporre della proprietà dell' usufrutto medesimo ; a qual' oggetto volle , che dopo la morte di esso dovessero ritornare in beneficio di D. Antonio suo fratello , e de' suoi eredi , e successori ; ed a tal' oggetto ancora impose la condizione , che non dovesse egli in modo alcuno vendere , o distraere in tutto, od in parte i beni donati , per riserbare a D. Antonio , ed agli eredi , e successori di lui la successione legittima de' beni medesimi .

Ma coloro , i quali trovano de' fedecommissi ove essi non sono, credono, che avendo D. Caterina Rotundo stabilito il ritorno de' beni in controversia a pro di D. Antonio , e de' suoi eredi , e successori , abbia ella voluto , che ritornassero *jure fideicommissi* a pro de' figli di esso D. Antonio ; di maniera tale , che a costui i figli suoi debbanfi intendere dalla donatrice per *fideicommissum* sostituiti ; perchè sotto nome di eredi vengono gli eredi del sangue , valendosi a questo proposito di ciò che Ulpiano dice nella l. 17. *ex facto §. final ff. ad Trebell.* , in cui è scritto così : *Si quis ita fideicommissum reliquerit . Fidei tue , fili , committo , ut si sine herede moriaris , restituas Sejo hereditatem , videri cum de liberis sensisse , Divus Pius descripsit ; Et ideo cum quidam sine liberis decederet avunculum ab intestato bonorum possessorem habens , extirpasse conditionem fideicommissi .*

Ei però è da avvertirsi , che la vera lezione di questa legge non è quella , che leggesi nella vulgata , ma è quella , che leggesi nelle Pandette Fiorentine , le quali dicono così : **SI ALIENO HEREDE MORIARIS** ; ed in questo caso è naturale congettura d' intendersi , che chi muore con erede estraneo ; sia morto senza lasciar figliuoli , non essendo ordinariamente credibile , che chi ha figliuoli , istituisca un erede estraneo ; donde conseguita , che chi dice , se tu morirai con erede estraneo , *si alieno herede moriaris* , deve crederfi che dica se morirai senza figli ; ma non è l' istesso dire , se morirai senza erede , che se morirai senza figli ; e quindi leggendosi l' additata legge secondo le Pandette Fiorentine , per nulla vale l' argomento , che da questa legge si trae .

Ma qualora volesse seguirsi l' edizione vulgata , e leggerfi *si sine herede* , ei pur dee avvertirsi , esser cosa diversa dal metterfi gli eredi in condizione , e dal chiamare gli eredi *dispositivamente* : imperciocchè a tenore del trascritto testo , posto l' ere-

l'erede in er
l'ero memer
rà fraire
l'istella col
dispositivam
tamente h
che sub m
deri i h
sono stati
do calo
eredi, ch
spozizio
ne her
sto in
si di
num
zio
dif
ne
to
tu
ni
Senz
G

l'erede in condizione , si potrà ben intenderè , che abbia voluto metterfi in condizione il figlio , l'esistenza del quale farà svanire le sostituzioni , ed i fedecommessi , ma non farà l'istessa cosa chiamare dispoſitivamente l'erede , per intenderſi dispoſitivamente chiamato il figlio . I noſtri Dottori giudiziosamente hanno diſtinti queſti due caſi , ed hanno creduto , che *sub nomine heredum in conditione poſitorum* poſſano intenderſi i figli , ma hanno creduto l'oppoſto , quando gli eredi ſono ſtati diſpoſitivamente chiamati , perchè in queſto ſecondo caſo hanno creduto non eſſer l' iſteſſo aver chiamati gli eredi , che aver chiamati i figli , e non poterſi adattare la diſpoſizione del traſcritto teſto , il quale vuole , che *sub nomine heredis* ſ'intenda indicato il figlio nel rincontro d'eſſer poſto in condizione , e non già quando gli eredi ſono chiamati diſpoſitivamente : Veggafi il *de Franchis* nella *decif.* 153. *num.* 11. E per ultimo è d'avvertirſi , che queſta ampliamente del ſignificato della parola *erede* è tollerabile in una diſpoſizione *cauſa mortis* , qual' è quella , che figura Ulpiano nella ſopra addetta legge , ma è intollerabile in un contratto tra vivi , qual' è la donazione fatta da D. Caterina Rondini , giacchè ne' contratti ſi attende la ſtretta ſignificazione delle parole . *Vide Covarruviam lib. 2. Variar cap. 18.*

Senza che però entriamo in queſta ſpinola controverſia lunghiſſimamente diſputata da Fuſario , da Menochio , e da altri moltiffimi , ſi riſletta , che queſto dubbio è da promuoverſi allora quando ſi diſputi della ſucceſſione de' beni tra li chiamati colla qualità di eredi , e ſucceſſori , e l'erede eſtraneo dell'erede gravato , perchè allora ſi dovrà vedere , ſe gli eredi , e figli inſieme poſſano eſcludere il ſolo erede eſtraneo , che non ſia figlio ; ma allora quando l'erede gravato ha diſpoſto a favore di uno degli eredi , e ſucceſſori chiamati , ed ha eſeredato l'altro , o l'ha iſtituito erede ſemplicemente nella ſua porzion legitima , è incontrovertibile in queſto caſo , che colui , il quale ha la qualità di figlio , ed erede dell'erede gravato , eſclude l'altro , in cui concorre la ſola qualità di figlio , e non già quella di erede .

A guarentigia di ciò , che io dico oſaſi il Cardinal *de Luca* , il quale dee eſſere un ſaggio arbitro tra i ſoſtici , e diſcordanti Dottori del Foro . Ecco come egli ragiona in un caſo ſimile al preſente : *Neque alicujus momenti (ei dice de fidei-commiſſ. diſcur. 258. ſub num. 2.) eſſe dixi , quod ratione ſubjecta materia verbum heredum intelligendum ſit de illis ſangu-*

guinis, non autem rei familiaris, quodque ita jam fuerit iudicatum adversus eos, qui per defectam lineam masculinam Stephani pretendebant, quod hoc fideicommissum particulare expirasset, atque bona effecta essent libera: quoniam propositio est vera, sed clara fallacia erat in applicatione. Id etenim; etsi procedit ad effectum excludendi heredes penitus extraneos, in quibus concurrat sola qualitas rei familiaris, non vero illa sanguinis, non autem ista sola sufficiat in concursu eorum, qui utramque habent hereditariam qualitatem sanguinis, ac rei familiaris.

Disputantur DD. ubi praesertim non agitur de feudis, & aliis bonis differentibus, quae de sui natura non nisi successoribus sanguinis conveniunt, sed agitur de bonis indifferentibus, an in fideicommissis, vel alia dispositione ordinata cum illis de sanguine vocatis sub utroque vocabulo **FILIORUM ET HEREDUM**, utraque hereditaria qualitas sanguinis, & rei familiaris requiratur conjunctive, vel disjunctive, adeo ut ea extraneis etiam convenire valeat, & sic an verbum **HEREDES** sit qualificative, vel potius ampliative, ex iis, quae pro utraque opinione habentur plene collecta per Fusar. de substitut. quest. 339. & 340. & per Rot. apud Duno. decis. 837. & 853. & Orsbob. decis. 265. in quibus decisionibus agitur in terminis fortioribus feudorum, ex quibus patet, quod ubi praesertim agitur de bonis indifferentibus, magis communiter recepta est opinio Bartoli in l. Gallus §. etiam si parente ff. de liber. & postb. ut verbum **HERES** stare dicatur non solum qualificative, **SED ETIAM AMPLIATIVE**, adeo ut sola qualitas hereditaria rei familiaris absque illa sanguinis sufficiat pro admissione heredis extranei, ut per Mant. Peregrin. Fusar..

Ista vero opinio magis communis, ac recepta est, nisi ex facti circumstantiis constet, quod testator de illis sanguinis tantum intenderit, juxta opinionem Castren. in ead. l. Gallus, quoniam tunc ex sensu ejusdem Bart., & omnium voluntas testatoris attendenda est in exclusionem heredum extraneorum, atque ad hunc effectum intrans ea, quae per dictos praesensores deduci possent ad probandum, quod ista testatrix senserit de heredibus sanguinis in exclusionem scilicet heredum extraneorum, unam tantum qualitatem habentium, nec concurrere valeant, idque comprobatur super enunciata res iudicata favore illarum de sanguine in exclusionem heredum extraneorum.

Non tamen exinde resultat, ut in concursu eorum, qui utramque habent qualitatem, heredum sanguinis, ac rei familiaris, concursum pretendere valeant illi, qui habent primam qualitatem san-

Per tunc
mi. h.
Rot.
D. A.
li. qu.
re.
D. M.
da.
in.
et.
f.
La.

¶ (7) ¶

sanguinis , carene vero illa rei familiaris , QUONIAM , UT PATET EX ALLEGATIS , OMNES CONCORDARE VIDENTUR , UT ILLI QUI UNAM TANTUM HABENT QUALITATEM CONCURRERE NON POSSINT CUM ILLIS , QUI HABENT UTRAMQUE .

Per tutto quello adunque , che fin ad ora ho ragionato , parmi di poter ben dire , che se la donazione di D. Catarina Rotundo contiene una chiamata dispositiva per gli figli di D. Antonio Tartaglione , ella è da intendersi per quei figli , li quali a questa qualità vi uniscano l'altra di erede dell'erede , o sia donatario gravato .

D. Mattia Tartaglione però ripete il fedecommesso a favor suo da un'altro luogo della donazione , e da quello propriamente in cui la donatrice impone al donatario in usufrutto istituito , che non potesse vendere , o distraere gli stabili donati , col fine da essa spiegato colle soprascritte parole , che io qui ripeto : *con condizione parimenti , che detto Clerico Alessandro non possa in modo alcuno vendere , o distraere in tutto , o in parte detti stabili , ut supra , donati , ma sempre debbano ritornare in familia con lo stesso peso di Messe perpetue ut supra , e non altrimenti , ne d'altro modo .*

La conservazione adunque de' beni nella famiglia , dice D. Mattia Tartaglione , induce un fedecommesso familiare , e conseguentemente io , che sono della famiglia della donatrice , non ostante che difalti della qualità ereditaria , vi debbo succedere . Ma a questo assunto , dopo aver ricordato , che questa condizione è imposta al solo Alessandro erede in usufrutto , io rispondo con due luoghi di Scevola , i quali sono i seguenti : *Fundum a filio* (dice nella *l. pater filium §. fundum ff. de legat. 3.*] *quoad vixerit , vetuit vendari , donari , pignorari : Et adjecit hæc verba : quod si adversus voluntatem meam facere voluit , fundum Titianum ad Fiscum pertinere : ita enim fiet , ut fundus Titianus de nomine vestro nunquam exeat .* *Questum est , cum vivus filius eum fundum secundum voluntatem patris retinuerit , an , defuncto eo , rem ad heredes scriptos a filio , vel ad eos , qui de familia sunt pertineat ? Respondit , hoc ex voluntate defuncti colligi posse , filium quoad vixerit , alienare , vel pignorare non posse . Testamenti autem factionem Et in eo fundo etiam in extraneos habiturum heredes .* E nel §. *Mater filios heredes scripserat , Et adjecit : prædia , que ad eos ex bonis meis perventura sunt , nulla ex causa abalienent , sed conservent*

venit successioni sua, deque ea re sibi invicem caverent: ex his verbis quaesitum est, an praedia per fideicommissum relicta videantur? Respondit: nihil de fideicommissis proponi. Dopochè io ho ricordati questi due testi, domando. Dov'è il fedecommesso a favor de' figli di D. Antonio Tartaglione?

Ma qualora volesse fingersi, che le parole adoperate da D. Caterina Rotundo, ed il fine da lei spiegato inducessero un fedecommesso, questo dovrebbe essere di qualità familiare, giacchè si prescrive il ritorno, e la conservazione de' beni *in familia*: e così in fatti pare, che abbialo creduto il Signor Consigliere Commissario, avendo ordinato, che dovessero i territorj suddetti dividersi tra tutt' i figli maschi, e femmine di D. Antonio Tartaglione. Ed il decreto di esso Signor Consigliere Commissario potrebbe trovare la sua giustificazione nella l. 195. §. 2. ff. de V. S. ove sta scritto: *comuni jure familiam dicimus omnium agnatorum: tamen si patrefamilias mortuo, singuli singulas familias habent: tamen omnes sub unius potestate fuerunt, recte ejusdem familiae appellabuntur qui & eadem domo, & gente proditi sunt.* Se la conservazione de' beni nella famiglia fa intendere istituito un fedecommesso, sarà desso un fedecommesso familiare: Le figlie di un' uomo sono agnate, & *de familia* di Lui: dunque anche le femmine debbon essere ammesse, ca- sochè fedecommesso esista.

V Enghiamo ora all' enfiteusi. Sono esse due: Una è della Chiesa di A. G. P. di Marcianise fatta nel 1746. a D. Antonio Tartaglione, della cui eredità si tratta: E questa è concepita così nel decreto della Curia Capuana: *Visa instantia Gubernatorum velle concedere in emphiteusim duo modia &c. ad tertiam generationem, sive nominationem masculinam, & faemininam licere facere concessionem praedictam in emphiteusim ad tertiam generationem, seu ad nominationem masculinam, & faemininam.*

Qui dunque la generazione è spiegata *per nominationem*, e s' include la generazione masculina, e faeminina; e quindi, queste generazioni non indicano altro, salvochè la durata dell' enfiteusi suddetta; vieppiù perchè si dice nominazione masculina e faeminina, che vuol dire sarà un enfiteusi libera ereditaria duratura tra gli eredi del concessionario per lo spazio del tempo, che durerà, o la generazione masculina, o la faeminina, che egli designerà per termine, e fine dell' enfiteusi suddetta.

Ma

Ma se così dice il decreto, non così dice l' Istromento, risponde D. Mattia, perchè nell' Istromento si dice: *ad annum canonem ducatorum duodecim per dictum D. Antonium, & ejus filios, & heredes usque ad dictam tertiam generationem.* Bene: così dice l' Istromento; ma l' Istromento è rimessivo al decreto: dunque se altera il decreto, non val per niente l' Istromento. Ma lo alteri pure a piacere di D. Mattia: Lo altererà nella qualità di figlio, ed erede unitamente. Dunque *ex providentia concedentis* chi vuol succedere deve avere l' una, e l' altra qualità di figlio, e di erede, specialmente in concorso di più figli, uno de' quali abbia l' una e l' altra qualità di erede, e di figlio, e l' altro abbia solamente quella di figlio. E' tutto fresco quello, che ho detto in questo proposito per la successione de' beni di D. Caterina Rotundo, e questo siede a capello col caso dell' enfiteusi, come pure il Cardinal *de Luca* ce ne può essere buono, e locuplete testimone.

L' altra enfiteusi è della Mensa Arcivescovile di Capua. Questa veramente è concepita *usque ad tertiam generationem masculinam tantum.* Ma in questa è da avvertirsi, che sebbene l' enfiteusi si dica farsi *usque ad ejus tertiam generationem pro ejus linea masculina tantum*, si vede chiaro, che la linea masculina è disegnata per quel complesso d' individui, li quali doveano regolare la durata dell' enfiteusi, conciosiacchè si dica farsi l' enfiteusi *usque ad tertiam generationem*: dunque colla parola *usque* si disegna la durata dell' enfiteusi, e le parole immediatamente seguenti *pro ejus linea masculina tantum*, escludono dalla generazione le persone delle femmine, le quali non fanno durare l' enfiteusi, ancorchè esse femmine esistano in una delle generazioni disegnate.

Fuori di questo luogo, i figli maschi non sono giammai nominati: anzi in tutto l' Istromento, il quale non è corto, una altra volta solamente si vede detto *ad tertiam generationem masculinam tantum*, che vuol dire, *usque ad tertiam generationem masculinam.* E così è, e non altrimenti; imperciocchè l' acquirente, allorchè stipula, non stipula *pro se, & filiis*, ma *pro se, & heredibus, & successoribus*, li quali sono così nominati nel costituito, ove D. Girolamo Tarraglione agit *pro se, ejusque heredibus, & successoribus.* Dov' è dunque la chiamata de' figli? Ma *sub nomine heredum* si debbono intendere i figli, perchè posti gli eredi *in conditione*, debbono intendersi i figli; e chiamati gli eredi debbono intendersi i figli.

chiamati li figli. Ed eccoci di nuovo alla stessa questione, *an vocatis heredibus, intelligantur vocati filii*. Io ho detto di no: ed ho soggiunto, che sarebbe ciò disputabile tra i figli dell'erede gravato, e tra gli eredi estranei dello stesso erede gravato: Ma quando dell'erede gravato alcuni sono figli, ed eredi, ed altri semplicemente figli, quegliino escludono questi senza controversia ne' fedecomessi, e nelle enfiteusi, le quali sieno fatte *pro filiis & heredibus*: ed il saggio Giudice non dee far altro salvochè rileggere il già trascritto luogo del Cardinal *de Luca*.

RImane un'altra controversia, ed è questa. Nell'eredità di D. Antonio Tartaglione vi sono rimaste non poche moggia di territorio ereditario di D. Agata di Francesco sua moglie, le quali spettano a tutti i figli di Lei, maschi, e femmine, perchè tutte le suddette moggia erano a Lei pervenute dall'eredità di D. Gentile di Francesco Padre suo, colla sostituzione a beneficio de' figli, maschi, e femmine che si fossero: e quindi meriterà di essere riformato il decreto del Signor Consigliere Commessario, il quale ne ha dichiarata la pertinenza a beneficio de' soli figli maschi di Lei. La giustificazione del mio assunto la forma il solo contesto del Testamento di D. Gentile di Francesco, ch'è come segue:

„ E perchè il capo, e principio di qualsivoglia Testamento
 „ *jure natura* si dice nullo, ed invalido. Pertanto esso Testa-
 „ tore di sua buona, mera, libera, e spontanea volontà, e
 „ con la sua propria bocca ave istituito, nominato, e fatte a
 „ se sue eredi universali, e particolari sopra tutti, e qualsivo-
 „ gliano suoi beni così mobili, come stabili, oro, argento,
 „ esiggenze, e nomi di debitori, e dovunque siti, e posti, ed
 „ in qualsivoglia modo consistentino, fuorchè nell' infrascritti
 „ legati, E FEDECOMMESSI, cioè Maddalena, Cecilia, ed
 „ Agata di Francisco sue dilette figlie legittime, e naturali,
 „ nate, e procreate dalla costanza e dal legittimo matrimonio
 „ contratto da esso Testatore con la Signora Teresa Toccia
 „ sua dilette Moglie, ciascheduna di esse per ugal par-
 „ te, e porzione, ita, che l' una succeda all'altra, e l'altra
 „ all' una morendo in pupillari *etate vel quandocumque* senza
 „ legittimi figli, ita che morendo l' una senza legittimi figli
 „ succedano l' altre, o l'altra superstite, o superstiti, volendo
 „ espressamente, CHE NELLA DETTA SUCCESSIONE
 „ VEN:

„ VENGHINO CHIAMATI LI DETTI FIGLI COSÌ
 „ MASCOLI, COME FEMINE, e nel caso tutte det-
 „ te tre sue figlie ed eredi univèrsali istituite morisse-
 „ ro senza legittimi Figli procreati da Costanza di legittimo
 „ matrimonio, in tal caso effo Testatore sostituisce alle medesi-
 „ me sue Figlie *fideicommissarie*, ed in ogni altro miglior mo-
 „ do il Capitano D. Marco di Francisco suo dilettilissimo Fra-
 „ tello carnale, se il medesimo si ritroverà vivente, e ritro-
 „ vandosi premorto il medesimo siano sostituite alle dette sue
 „ eredi li figli, così maschi, come femine legittime, e natura-
 „ li di detto Capitano D. Marco suo Fratello, ciascheduno d'essi
 „ per ugual parte, e porzione, atteso così è sua volontà.

Qui li figli non solo sono posti in condizione da un ascenden-
 te, non solo vi è il progresso a più gradi di sostituzioni,
 ma vi è l'espressa chiamata per gli figli, maschi, e femmi-
 ne di D. Agata di Francesco: *volendo* (dice il Testatore)
espressamente che nella detta successione vengano chiamati COSÌ
MASCOLI, COME FEMMINE: E più appreso in mancan-
 za de' figli delle sue figlie reciprocamente sostituiti, sostituisce
 il Capitan D. Marco suo fratello, e ritrovandosi effo morto sie-
 no sostituiti (dice) *alle dette sue eredi li figli, così maschi,*
come femmine, legittimi e naturali di detto Capitano D. Marco
suo fratello.

Per espressa chiamata del Testatore adunque la roba ereditaria
 di D. Gentile di Francesco spetta a tutti li figli maschi, e
 femmine di D. Agata figlia di Lui, e perciò il decreto del
 Signor Consigliere Commessario, il quale ammette i soli ma-
 schi *cum onere legitima portionis* a beneficio delle femmine
 deve essere riformato. Dopo aver io trascritte l'intiere parole
 del testamento niente di più dico, perchè sembrami, che
res est adeo liquida, sicut imber quando pluit.

Di Casa il dì 24 di Luglio del 1778.

Saverio D' Andrea

Y A 1

1546414

P E R

**Gli figli ed eredi di D. Antonio
Tartaglione**

C O N

**D. Mattia Tartaglione, figlio
legittimario dello stesso
D. Antonio**

**Il Signor Consigliere D. Giovanni
Pallante**

COMMESSARIO.

